

## TRIBUNALE ROMA

16 LUGLIO 1991

PRESIDENTE: LO TURCO  
 ESTENSORE: CICOLO  
 PARTI: TOMASSONI  
 (Avv. Gentile)  
 PRATESI  
 (Avv. Fiore)  
 CONS. ED. PAESE SERA  
 (Avv. Vacirca)

**Stampa • Articolo lesivo  
 dell'altrui reputazione •  
 Esimente del diritto di cronaca •  
 Condizioni • Obbligo di  
 accertamento dell'attendibilità  
 della notizia • Sussiste •  
 Omissione per la particolare  
 provenienza della notizia e per  
 esigenze di speditezza •  
 Responsabilità • Fondamento •  
 Art. 2 legge 3 febbraio 1963,  
 n. 69.**

*Il cronista, onde adempiere con dovuto senso di responsabilità al suo compito informativo, e poter, quindi, invocare la causa di esclusione della punibilità, deve non soltanto evitare l'accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità ma anche*

*accertare sempre l'attendibilità della notizia, esaminando e verificando i fatti oggetto della narrazione in modo da vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabile in ordine ad essa, accertamento che non può mai omettere neppure per il convincimento della verità di quanto esposto, per la particolare provenienza della notizia e per l'esigenza di speditezza del servizio d'informazione.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Nell'edizione « Umbria » del quotidiano « Paese sera » dell'11 luglio 1980 veniva pubblicato un articolo dal titolo « si allarga lo scandalo dell'usura di Foligno », il cui testuale tenore era il seguente:

« Altri sviluppi nell'indagine sull'usura a Foligno: perquisito lo studio legale dell'avv. Italo Tomassoni. L'operazione, avviata dal capitano Filipponi, aveva già messo sotto accusa numerosi personaggi "bene" della città. Il risultato di perquisizioni e interrogatori è tutto racchiuso in un cospicuo fascicolo, ora sul tavolo del Pretore dirigente... All'avvocato gli inquirenti sono saliti attraverso assegni e cambiali sequestrati a un commerciante. Ma si è trattato solo di un primo passo per le nuove indagini... Il fine dell'usura godrebbe, invece, secondo l'ipotesi che prende consistenza, di appoggi ben precisi, forse in ambienti bancari. Gli strozzini oggi alle corde dopo le indagini avviate a Foligno, avrebbero dalla loro parte, inoltre, più di un professionista. L'usura è infatti un commercio di una certa entità; entrare nel giro fa gola a molti personaggi altolocati ».

Nell'edizione del 18 luglio 1980 dello stesso quotidiano veniva riportata con evidenza pressoché pari a quella del precedente articolo, la lettera dell'avv. Tomassoni, contenente la richiesta di rettifica, nella quale si precisava, fra l'altro, che presso il suo studio era stato operato un semplice sequestro di titoli e non eseguita una perquisizione; che i titoli sequestrati si trovavano nello studio a seguito di mandato ... per l'esercizio delle azioni ad essi inerenti; che egli era personalmente estraneo ad ogni indagine di polizia giudiziaria. A seguito di presentazione di querela, nei confronti di Giuseppe Castelluzzo e Piero Pratesi si pro-

\* La sentenza ribadisce consolidati principi enunciati dalla Cassazione in tema di diligente esercizio del diritto di cronaca (v. Cass. 30 giugno 1984, Ansaloni, in questa Rivista, 1985, 172, con nota di G. CORRIAS LUCENTE; Trib. Roma 6 aprile 1988, in questa Rivista, 1988, 837).

Sulla liquidazione del danno (20 milioni) la sentenza — come spesso accade — non fornisce elementi sufficienti per giudicarne la congruità o meno. Nella motivazione si dice unicamente che la notizia comparve nella cronaca locale dell'edizione « Umbria » del quotidiano. Se si considera che Paese Sera, nel 1980, vendeva in tutto il territorio nazionale copie, lette da persone, si può inferire che, tenuto conto delle ridotte dimensioni del mercato umbro, la somma liquidata è notevole se comparata a quelle liquidate dallo stesso tribunale in vicende analoghe, ma per giornali con diffusione assai maggiore (v. le tabelle in RICCIUTO-ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990, p. 143 ss.).

cedeva penalmente rispettivamente per reati di cui agli artt. 595 cod. pen., 13 e 21 legge 1948 n. 47, e di cui agli artt. 595 cod. pen., 13 e 21 legge 1948 n. 47. Il Tribunale dichiarava Giuseppe Castelluzzo colpevole del reato ascrittogli e con attenuanti generiche equivalenti lo condannava a L. 200.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento della somma di L. 5.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge 1948 n. 47; dichiarava non doversi procedere nei confronti del Pretore, per essere il reato estinto per amnistia. La Corte d'Appello confermava la predetta decisione limitandosi a ridurre la pena pecuniaria a L. 2.000.000. Successivamente il Tomassoni instaurava il presente giudizio, nei confronti oltre che del Castelluzzo e del Pratesi, anche della società Paese sera, chiedendone la condanna, in solido, al pagamento della somma di L. 100 milioni, con gli interessi dall'11 luglio 1980 al saldo, per risarcimento danni morali e materiali. Il Castelluzzo restava contumace, mentre il Pratesi, costituendosi, contestava il carattere diffamatorio dell'articolo; sosteneva che comunque, esso rappresentava un legittimo esercizio del diritto di cronaca; denunciava la mancanza di qualsiasi prova in ordine ai pretesi danni subiti. Il Consorzio editoriale Paese sera eccepiva la propria mancanza di legittimazione passiva avendo acquisito il diritto di editare il quotidiano *de quo* ed i conseguenti oneri a titolo originario in sede fallimentare il 30 novembre 1983. Istruita la causa con espletamenti di prova testimoniale e produzione documentale, sulle conclusioni di cui in epigrafe era rimessa al collegio e trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 1991.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Va, innanzitutto, esclusa la legittimazione passiva del Consorzio editoriale Paese Sera — cosa, peraltro, riconosciuta dallo stesso attore — il quale ha avuto in locazione in data 30 dicembre 1986 tutte le attrezzature esistenti nella sede del quotidiano « Paese sera » con diritto di utilizzazione della testata, da parte del fallimento della soc. p. az. « Impredit ». Nel merito non appare contestabile la responsabilità degli altri due convenuti. Per quanto riguarda il Castelluzzo i giudici penali

hanno già accertato la sua responsabilità per il fatto diffamatorio, rilevando come l'autore del brano giornalistico abbia completamente travistato il senso dell'operazione condotta dai carabinieri, parlando di perquisizione e non già di semplice sequestro di titoli ben individuati, ma soprattutto facendo apparire l'avv. Tomassoni come personalmente inquisito per il reato di usura. E ciò soprattutto quando si affermava che l'operazione di polizia aveva già messo sotto accusa numerosi personaggi « bene » della città, che all'avvocato gli inquirenti erano saliti attraverso assegni e cambiali sequestrati a un commerciante; che si era trattato solo di un primo passo per le nuove indagini, che gli strozzini, ormai alle corde dopo le indagini avviate a Foligno, avrebbero dalla loro parte più di un professionista; che entrare nel giro dell'usura faceva gola a molti personaggi altolocati.

In sede penale il Castelluzzo si sarebbe giustificato sostenendo di aver avuto informazioni dall'ufficiale dei Carabinieri che conduceva l'indagine, ammettendo però di aver scritto l'articolo, prima ancora di sapere i termini esatti dell'operazione di polizia. Orbene, costituisce ormai *jus receptum* che il cronista, onde adempiere col dovuto senso di responsabilità al suo compito informativo, e poter, quindi, invocare la causa di esclusione della punibilità deve non soltanto evitare l'accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità, ma anche accertare sempre l'attendibilità della notizia, esaminando e verificando i fatti oggetto delle narrazioni in modo da vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine ad esse, accertamento che non può mai omettere neppure per il convincimento della verità di quanto esposto, per la particolare provenienza della notizia e per l'esigenza di speditezza del servizio d'informazione. Orbene, nel caso di specie, non può di certo affermarsi che l'autore dell'articolo si sia attenuto alla doverosa osservanza di tali precetti; che trovano riscontro nell'art. 2 della legge professionale 4 febbraio 1963, n. 69, secondo il quale è obbligo inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti e l'osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona

fede. Accertata, quindi, la sussistenza dell'illecito, non appare seriamente controvertibile che le medesime argomentazioni siano mutuabili alla posizione del direttore responsabile. Se è vero, infatti, che le statuizioni penali non fanno stato nei confronti di costui, spetta al giudice civile, una volta diventata improcedibile l'azione penale per una causa estintiva del reato, valutare il fatto diffamatorio, sia pure al limitato fine della risarcibilità del danno non patrimoniale (Cass. 14 maggio 1977 n. 1947). E quanto prima esposto circa la responsabilità dell'articolista ha una innegabile valenza anche in questa sede. Orbene, come ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 novembre 1982, n. 198, sul direttore responsabile incombe l'obbligo giuridico di rendersi conto di tutto quanto il giornale pubblica e di esplicitare una attività positiva di vigilanza e di scelte degli scritti da pubblicare, al fine di impedire che a mezzo del giornale si commettano illeciti. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. I pen., 13 dicembre 1964, Pietra; Cass., Sez. I pen., 1° giugno 1964 Balducci; Cass., Sez. VI pen., 11 giugno 1968 Nistico; e, incidentalmente, Corte Cost. 1982 n. 198 cit.), poiché la colpa è implicita nelle omissioni del controllo, solo la prova — di cui lo stesso direttore ha l'onere e che nelle specie è mancata del tutto — di eventuali fatti liberatori può valere ad escludere la colpevolezza, ma non può intendersi come tale la pretesa impossibilità materiale di esercitare un efficace controllo: invero, il direttore non è di certo tenuto a ripetere personalmente la fatica del cronista, ma può e deve valersi di tutta la complessa ed adeguata organizzazione umana e materiale della azienda giornalistica per spiegare quel sindacato che la sua veste funzionalmente gli attribuisce e gli impone come proprio potere-dovere.

Appurato, perciò, che il redattore e il direttore responsabile devono rispondere delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito come sopra commesso, occorre rilevare, per quel che concerne la liquidazione del danno, che l'attore non ha fornito prova adeguata di perdite economiche derivategli dall'offesa alla sua reputazione professionale. Né può supplire a siffatta carenza probatoria il potere discrezionale, conferito al giudice dal-

l'art. 1226 cod. civ., di quantificare il danno in via equitativa, dato che l'esercizio di esso è subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. 11 luglio 1981, n. 4364; Cass. 13 marzo 1980 n. 1837; Cass. 5 settembre 1985, n. 4619). Il che non è di certo nel caso di specie, giacché l'interessato avrebbe potuto facilmente dimostrare il pregiudizio all'attività professionale con la produzione di mod. 740 relativi agli anni immediatamente successivi all'accaduto (quelli prodotti, relativi agli anni 1987 e 1988, evidenziano compensi lordi di notevole entità e crescenti nel tempo), né può considerarsi come danno risarcibile in questa sede il costo del processo penale, essendo state le spese di costituzione di parte civile già liquidate con le sentenze ivi emesse.

Di contro, il danno morale — la cui risarcibilità è effetto della rilevanza penale della condotta illecita — consegue alla ritenuta lesione del diritto alla reputazione ed all'onore e, sfuggendo per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nell'estensione della diffamazione sia riguardo alla personalità dell'offeso sia alla qualità del veicolo d'informazione (cfr. Cass. 1984 n. 5259; Cass. 1975 n. 227; Cass. 1977 n. 2203; Cass. 1978 n. 3114). Ora, l'effetto turbativo della falsa notizia di stampa è stato indubbiamente di notevole peso, ove si consideri che si trattava di un fatto indubbiamente infamante; che esso era riportato nella cronaca locale; che il Tomassoni è un professionista molto noto nell'ambiente (vedi testimonianze in atti). Nel frattempo non può obiettivamente obliterarsi che il quotidiano « Paese sera » non era di certo fra quelli a maggiore diffusione e che la rettifica intervenuta a distanza di pochi giorni ha sicuramente contribuito a ridurre gli effetti pregiudizievoli delle diffamazione. Così stando le cose, il Collegio ritiene equo determinare il risarcimento dovuto all'attore, per la causale anzidetta, in complessive L. 20.000.000 (ventimilioni), somma comprensiva di rivalutazione, in base ai noti indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Su tale importo decorrono gli interessi al saggio le-

gale, dal momento della presente pronuncia, con la quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta: per il periodo precedente, invece, l'attore non ha provato di aver subito un danno, susseguente al ritardo con cui ha ottenuto la disponibilità del denaro superiore a quello già compensato dalla suddetta rivalutazione (ved. Trib. Roma 22 febbraio 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 255). Sussistono validi motivi per compensare le spese processuali fra il Tomassoni ed il Consorzio editoriale « Paese sera »; gli altri convenuti, soccombenti in lite, devono rimborsare tali spese, liquidate come da dispositivo, all'attore. Non ricorrono i presupposti per concedere la clausola di provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma, definitivamente provvedendo, ogni diversa istanza reietta:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Consorzio editoriale « Paese sera »;

2) condanna Piero Pratesi e Giuseppe Castelluzzo, in solido fra loro a pagare ad Italo Tomassoni, per la causale di cui in motivazione, la somma di L. 20 milioni, con gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;

3) compensa le spese processuali fra l'attore e il Consorzio editoriale « Paese sera »;

4) condanna gli altri convenuti, in solido fra loro, a rimborsare all'attore le spese processuali, liquidate in L. 6.500.000 per spese vive, L. 1.800.000 per diritti e L. 2.500.000 per onorari, oltre IVA e CAP.

## TRIBUNALE ROMA

18 LUGLIO 1991

PRESIDENTE: LO TURCO

ESTENSORE: CICCOLO

PARTI: CECI

(Avv. Ghia)

L'EDITRICE ROMANA, D'AMICO

(Avv. De Francesco, Cosmelli)

**Stampa • Articolo lesivo  
dell'altrui reputazione •  
Esimente del diritto di cronaca •  
Condizioni • Uso legittimo delle  
fonti di informazione • Obblighi  
del cronista • Verifica dei fatti •  
Prova della diligenza esercitata.**

*L'esercizio legittimo del diritto di cronaca non può essere disgiunto, anche sotto il profilo putativo, dall'uso legittimo delle fonti informative, per realizzare il quale il cronista deve quindi: a) esaminare, controllare e verificare i fatti, oggetto della narrazione, in funzione dell'assolvimento da parte sua dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi; b) dare prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità.*

\* La massima ribadisce principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (testualmente viene riprodotta Cass., 30 giugno 1984, Ansaloni, in questa *Rivista*, 1985, 172, con nota di G. CORRIAS LUCENTE; inoltre v. Trib. Roma, 6 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988, 837).

Per quanto riguarda la liquidazione, anche assumendo che le 2000 copie venissero lette da circa 10.000 persone, essa appare assai alta confrontandola con altre dello stesso Tribunale (v. le tabelle in RICCIUTO - ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova 1990, p. 143). La conclusione non sarebbe molto diversa se anziché considerare unicamente le copie diffuse nella provincia dell'offeso, si contassero tutte quelle dell'edizione abruzzese del quotidiano su cui la notizia fu pubblicata e dunque il numero complessivo di lettori che vennero in contatto con la notizia lesiva.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Nell'edizione del quotidiano « Il Tempo - Abruzzo » cronaca di Teramo del 16 febbraio 1988 — appariva un articolo, non firmato, dal titolo: « Macellari in garçonniere » e con i sottotitoli « via agli interrogatori in Procura per alcuni commercianti teramani » - « Festini amorosi in un noto albergo di Canzano? ».

Nel testo si affermava che il magistrato aveva interrogato due commercianti teramani, accusati di sfruttamento della prostituzione, Ettore Ceci, macellaio, persona molto nota, non solo a Teramo, e Vincenzo Centinaro. Si asseriva, altresì, che:

— Ettore Ceci aveva fornito al magistrato la sua versione dei fatti, cercando di respingere ogni addebito;

— l'istruttoria era entrata in una fase delicata dovendosi acquisire ulteriori elementi per far luce su una vicenda che presentava diversi aspetti controversi (era vero che presso l'albergo Belvedere di Canzano erano organizzati convegni amorosi che avevano per protagonista due ragazze di Montorio al Vomano? che ruolo avevano svolto effettivamente nell'ambito di tutta la storia i due commercianti teramani accusati di un reato tanto pesante?);

— il magistrato doveva dare una risposta tenendo conto anche delle indagini svolte dai carabinieri, delle dichiarazioni di alcuni testimoni e di quanto sostenuto in istruttoria dai due commercianti.

L'articolo, con notevole risalto, occupava la parte centrale della pagina del giornale. Nell'edizione del 1° marzo 1988 del medesimo quotidiano, in calce alla pagina di Teramo, veniva pubblicato un articolo, con dimensioni molto più ridotte di quello precedente, dal titolo « Per i macellai in garçonniere una precisazione di Ettore Ceci ». Nell'articolo si precisava che solo per un involontario e spiacevole errore era stato indicato il nome di Ettore Ceci, al posto di Romano Ceci, sotto accusa insieme a Vincenzo Centinaro, riportando quindi, una dichiarazione di Ettore Ceci, nella quale questi ribadiva di essere totalmente estraneo alla vicenda; di non essere né imputato né indiziato di reato in tale procedimento, e di non essere stato mai interrogato da alcun giudice in relazione ai fatti riportati dal giornale.

Con atto di citazione notificato il 4 maggio 1988, Ettore Ceci conveniva in giudizio la società « L'editrice Romana » e il dott. Nicola D'Amico, rispettivamente proprietaria e direttore responsabile del predetto quotidiano, al fine di sentire accertata la loro responsabilità in ordine al delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa ex art. 595 cod. pen. e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pretesi subito ed alla pubblicazione della sentenza, riservandosi di precisare l'entità dei danni nel corso del giudizio o di chiederne la valutazione equitativa. Costituendosi in giudizio i convenuti eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità dell'accertamento in sede civile del fatto reato e la genericità della domanda. Rilevavano, nel merito, che il nome dell'attore era stato associato alla vicenda giudiziaria per mero errore ad essi non imputabile, giacché il direttore responsabile, prima di far pubblicare l'articolo, aveva chiesto conferma della notizia al giornalista professionista addetto all'ufficio di Teramo. Inoltre, non appena pervenuta la richiesta di rettifica ne era stata data immediata divulgazione e, comunque, la notizia aveva avuto una scarsa propalazione, in quanto nella zona di Teramo il quotidiano « Il Tempo » aveva all'epoca una vendita media giornaliera di n. 1840 copie.

Istruita la causa con prove testimoniali e produzione documentate, sulle conclusioni di cui in epigrafe veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 1991.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Va subito detto che non può parlarsi di nullità dell'atto introduttivo per genericità della domanda, in quanto l'attore si era riservato di determinare l'importo dei danni nel corso del giudizio, cosa che ha poi fatto (arg. ex Cass., 25 maggio 1977, n. 2178; Cass., 2 aprile 1975, n. 1193, ecc.).

Inoltre, nel sistema processuale vigente all'epoca dei fatti costituiva *jus receptum* che quando un reato — come quello della diffamazione a mezzo stampa — fosse punibile solo a querela della persona offesa, nessuna norma o principio di logica giuridica impediva di preferire all'esercizio del diritto di querela ed



al conseguente esercizio dell'azione penale contro l'autore dell'offesa, l'esercizio dell'azione in sede civile per il risarcimento dei danni conseguenti all'illecito in cui il reato medesimo si compendia: la prova, implicita ma chiarissima, di tale libertà di scelta si traeva dall'art. 12 cod. proc. pen. secondo cui la querela non era più ammessa quando chi avrebbe avuto diritto di presentarla aveva proposto dinanzi al giudice civile l'azione per le restituzioni e per il risarcimento del danno ovvero transatto sul danno (cfr. Cass. 1984, n. 5259; Cass. 1977 n. 1947).

È conseguenziale che, in siffatta ipotesi, essendo l'azione penale improcedibile per difetto di querela, il compito di accertare se il fatto costituisca o no reato, al limitato fine della risarcibilità del danno non patrimoniale, è demandato al giudice civile (Cass., 14 maggio 1977, n. 1947). Ugualmente inconferente è il richiamo alla disposizione normativa di cui all'art. 8 legge 1948, n. 47 e succ. modif., giacché l'essersi avvalso del diritto alla rettifica non è di certo preclusivo all'esercizio dell'azione risarcitoria, in quanto i due rimedi operano, sia proceduralmente che sostanzialmente, su piani distinti ed autonomi e, comunque, riguardo al danno arrecato, la rettifica non può aprioristicamente assumersi come fatto integralmente riparatorio.

Nel merito è indubbio che l'ignoto articolista, indicando come inquisito per il reato di sfruttamento della prostituzione Ettore Ceci è incorso in un clamoroso travisamento dei fatti, risultato sicuramente lesivo della reputazione dell'attore, al quale è stata attribuita la partecipazione a fatti delittuosi particolarmente infamanti, nei quali egli — come successivamente riconosciuto dallo stesso quotidiano — non era stato coinvolto. Al riguardo è risaputo che il diritto di « cronaca » — concetto quest'ultimo che designa non soltanto un articolo o un testo scritto, ma anche immagini fotografiche, titolo, impaginazione, per cui il fatto diffamatorio può configurarsi sia in una singola frase dell'articolo così come nel complesso del testo e delle immagini (Cass., Sez. III, 9 maggio 1980, Traversi, Cass. sez. VI<sup>a</sup>, 5 febbraio 1980 Gregoret) — garantito dall'art. 21 della Costituzione, prevale rispetto a quello inerente alla reputazione indivi-

duale, a condizione però che venga esercitato con il rispetto di determinati limiti, primo fra tutti quello della rispondenza al vero dei fatti pubblicati (cfr. Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259). Ai fini che qui interessano non è, però, sufficiente accertare la mancanza di tale requisito, occorrendo anche verificare se il soggetto agente possa o meno invocare l'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo della putatività che giustifica — sul piano degli effetti — la discrepanza dei fatti narrati rispetto a quanto realmente accaduto.

Deduce, invero, il convenuto che l'equivoco in cui si è incorso sarebbe ampiamente giustificabile perché la veridicità della notizia era stata vagliata con informazioni dirette presso il corrispondente locale. Orbene, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, qualora l'agente sia incorso in errore sulla veridicità dei fatti narrati, può configurarsi a suo favore una causa di esclusione della punibilità non perché egli eserciti un diritto, ma perché viene a mancare l'elemento psicologico del reato: affinché ciò avvenga, però, è necessario che questi dia la prova dei fatti e delle circostanze che rendono attendibile e giustificano il proprio errore, e dei fatti e delle circostanze che riscontrano la cura da lui posta nella verifica della verità di quanto narrato, per vincere ogni dubbio ed incertezze prospettabili in ordine ad esso (cfr. Cass., Sez. III, Sez. civ., 1984, 1138; Cass., Sez. Un. pen., 26 marzo 1983, Narducci, Cass., Sez. Un. pen., 26 marzo 1983, Fiorillo; Cass., Sez. Un. pen., 23 ottobre 1984, Anzalone). L'esercizio legittimo del diritto di cronaca non può, dunque, essere disgiunto, anche sotto il profilo putativo, dall'uso legittimo delle fonti informative, per realizzare il quale il cronista deve quindi: a) esaminare, controllare e verificare i fatti, oggetto della narrazione, in funzione dell'assolvimento da parte sua dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi; b) dare prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità. Ad avviso del collegio non può dirsi che, nel caso di specie, i responsabili della pubblicazione dell'articolo *de quo* si siano attenuti alla doverosa osservanza dei summen-

zionati precetti (che, peraltro, trovano riscontro nell'art. 2 della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69, secondo il quale è obbligo inderogabile dei giornalisti il rispetto della verità sostanziale dei fatti e l'osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede), ed anzi la ricostruzione logicamente più attendibile dello svolgimento dei fatti evidenzia notevole superficialità nella verifica delle fonti. Invero, è verosimile che l'ignoto articolista, appresa la notizia, non si sia affatto curato di approfondire la verità del fatto narrato e, soprattutto, la reale identità dei protagonisti della vicenda, né la comunanza di cognome e di attività professionale potrebbe valere a giustificare il grossolano errore in cui si è incorso, giacché la diligenza nella verifica della notizia è richiesta per ovviare anche ad inconvenienti del genere che, come l'esperienza pratica insegna, possono essere piuttosto frequenti. Accertata, quindi, ai limitati fini della causa, la sussistenza di un fatto illecito configurabile come reato (diffamazione col mezzo della stampa), non appare seriamente controvertibile che la responsabilità di esso si estende al direttore responsabile del quotidiano per non aver egli esercitato un valido controllo sullo scritto pubblicato, a mente dell'art. 57 cod. pen., novellato con l'art. 1 della legge 1958, n. 127.

In base a tale disposizione normativa — la cui legittimità è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 novembre 1982, n. 198 — al direttore responsabile di un periodico incombe l'obbligo giuridico rendersi conto di tutto quanto il giornale pubblica e di esprimere una attività positiva di vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare al fine di impedire che a mezzo del giornale si commettano illeciti.

Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale (Cass., Sez. I pen., 13 dicembre 1964, Pietra; Cass., Sez. I pen., 1° giugno 1984, Balducci; Cass., VI pen., 11 giugno 1968, Nisticò; e, *incidenter tantum*, Corte Cost. 1982, n. 198 cit.), poiché la colpa è implicita nella omissione del controllo, solo la prova — di cui lo stesso direttore ha l'onere — di eventuali fatti liberatori può valere ad escludere la colpevolezza, ma non può intendersi come tale la pretesa impossibilità materiale di esercitare un efficace

controllo: invero, il direttore non è di certo tenuto a ripetere personalmente la fatica del cronista, ma può e deve valersi di tutta la complessa organizzazione umana e materiale dell'udienza giornalistica, per dispiegare quel sindacato che la sua veste funzionalmente gli attribuisce e gli impone, come vero e proprio potere-dovere. Nel caso di specie, peraltro, sarebbe stato doveroso da parte del direttore un controllo sulle fonti informative utilizzate nella stesura dell'articolo, oltre che per la delicatezza dell'argomento trattato, anche per la particolare rilevanza data allo stesso nella impaginatura del quotidiano e per il fatto che esso non portava la firma del redattore. La responsabilità si estende, poi, alla società proprietaria ed editrice del giornale, in forza dei principi generali contenuti nelle norme di cui agli artt. 2049 cod. civ. e 11 legge 1948, n. 47, configurandosi la stessa, da un lato, come un « rischio » d'impresa di chi traendo beneficio dall'attività esercitata deve anche accollarsene i rischi, e dall'altro come un sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta illecita o da essa hanno comunque tratto profitto.

Appurato, quindi, che i convenuti devono rispondere delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito come sopra commesso, occorre rilevare, per quanto concerne la liquidazione del danno, che l'attore non ha fornito prova sufficiente di avere effettivamente patito una perdita economica o un mancato guadagno direttamente dipendenti dalla pubblicazione dell'articolo, e neppure ha dimostrato di aver subito, per lo stesso motivo, un pregiudizio alla sua possibilità di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguente influenza negativa sulla capacità di reddito futuro.

Premesso, invero, che le dichiarazioni tributarie appaiono scarsamente significative, in quanto non è possibile da esse risalire obbiettivamente alle reali ragioni delle variazioni del reddito, dalla stessa documentazione prodotta dall'attore si evince che questi, anche dopo la vicenda, ha conservato vari incarichi di prestigio, quali membro della Commissione provinciale per la revisione degli usi e membro della Commissione d'esami per

aspiranti commercianti, mentre la carica di Presidente del sindacato provinciale macellerie risulta cessata in data 7 dicembre 1987, e quindi in epoca antecedente alla pubblicazione dell'articolo. A loro volta i testi hanno potuto soltanto riferire che per alcuni giorni (secondo il figlio Ercole per una decina) dopo l'accaduto, il Ceci non è uscito da casa per l'imbarazzo nell'incontrare altre persone; hanno del tutto genericamente detto che la sua attività ne ha risentito, ma hanno riconosciuto che questi ha continuato il suo commercio all'ingrosso di carni mentre ha dato in affitto ai nipoti un negozio di vendita al pubblico.

Ora, mentre da un lato si ignora quali siano state le vere motivazioni di quest'ultima decisione e se comunque l'operazione si sia effettivamente risolta in uno svantaggio economico, dall'altro è poco credibile che la sospensione di pochi giorni di una attività quale il commercio all'ingrosso di carni abbia influito sull'andamento, pure successivo, della stessa, anche perché, passato il primo comprensibile clamore della vicenda, le conseguenze sulle relazioni sociali del Ceci devono essere state ben lievi visto che questi ha conservato i suddetti incarichi in organismi di rilevanza pubblica.

Diverso è il discorso per il danno morale che, in situazioni del genere, certamente consegue alla ritenuta lesione del diritto alla reputazione e, sfuggendo per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nella estensione della diffamazione sia riguardo alla personalità dell'offeso sia alla qualità del veicolo d'informazione (cfr. Cass., Sez. I<sup>a</sup>, 18 ottobre 1984, n. 5259; Cass., 20 gennaio 1975, n. 227; Cass., 28 maggio 1977, n. 2203; Cass., 22 giugno 1978, n. 3114, ecc.).

È indubbio che nel caso di specie il fatto è risultato obbiettivamente grave, in quanto l'attore è stato indicato, con dovizia di dettagli atti ad avvalorare l'autenticità della notizia, quale responsabile di un reato particolarmente infamante; l'articolo è apparso con notevole rilievo nella cronaca cittadina del piccolo centro urbano in cui questi viveva; le conseguenze sui rapporti familiari e sociali sono state credibilmente negative,

come peraltro confermato da tutti i testi escussi. Nel contempo non può ignorarsi che dalla prova testimoniale è emerso anche che il quotidiano *Il Tempo* aveva all'epoca nella zona una diffusione piuttosto limitata (950 copie in città e 890 in provincia) e che gli effetti lesivi dell'informazione originariamente diffusa sono stati indubbiamente attenuati dalla successiva rettifica (ma non certamente eliminati, anche perché quest'ultima non è stata effettuata con caratteristiche tipografiche tali da ristabilire la verità dei fatti, con la stessa forza di richiamo ed equivalente attitudine informativa della notizia rivelatasi falsa).

Così stando le cose, il Collegio ritiene equo attribuire al Ceci, a titolo di risarcimento dei danni morali, la somma di lire 25 milioni, comprensiva di rivalutazione monetaria, calcolata in base agli indici ISTAT e con riferimento al momento della pronuncia, trattandosi di debito di valore (Cass. 1984, n. 3675; Cass. 1979, n. 30; Cass. 1977, n. 2203).

Su tale somma decorrono gli interessi al saggio legale sempre dalla pronuncia, con la quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta: per il periodo precedente, infatti, l'istante non ha provato di aver subito un danno conseguente al ritardo con cui ha ottenuto la disponibilità del denaro, superiore a quello già compensato dalla suddetta rivalutazione (v. Trib. Roma, 22 febbraio 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 255).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2058 cod. civ. e 120 cod. pen. civ., e come ulteriore reintegrazione in forma specifica del danno morale va disposta la pubblicazione della presente condanna, a spese dei convenuti, sul quotidiano « *Il Tempo* » edizione locale. In ordine a quest'ultima statuizione va concessa la clausola di provvisoria esecuzione, apparendo opportuno impedire subito l'eventualità che il pregiudizio arrecato possa proiettare ulteriori effetti nel futuro. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenendo conto del *quantum* riconosciuto all'attore, delle prestazioni professionali svolte e dell'epoca di operatività delle tariffe.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma, definitivamente provvedendo, ogni altra istanza, eccezione e difesa reietta:



1) condanna, per la causale di cui in motivazione, la s.r.l. L'Editrice Romana e Nicola D'Amico, in solido fra di loro, a risarcire ad Ettore Ceci il danno cagionatogli nella misura di lire venticinquemilioni, con gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;

2) dispone che la presente sentenza venga, per estratto, pubblicata, a cura e spese dei convenuti, sul quotidiano *Il Tempo* - edizione Abruzzo-Teramo;

3) dichiara provvisoriamente esecutivo il precedente capo della sentenza;

4) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese processuali, liquidate in L. 166.000 per esborsi, L. 888.000 per diritti, L. 2.000.000 per onorari, oltre IVA e CAP.

\* La prima massima ribadisce un principio ricorrente nella giurisprudenza e di recente riespresso da Pret. Roma 21 ottobre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 560 (ma v. la nota contraria di M. GARUTTI, *Abbinamento di un personaggio noto con un prodotto a scopo di differenziazione*, *ivi*, p. 564). Per un risalente caso di sfruttamento pubblicitario dell'immagine di un uomo politico (l'on. Bonomi in una pubblicità della Cynar v. Cass. 31 gennaio 1959, n. 295, in *Foro it.*, 1959, I, 200).

Per la seconda massima non constano precedenti editi. Per un caso in cui è stata riconosciuta la responsabilità sia di concessionaria che di editore v. Trib. Roma 18 febbraio 1986 (in questa *Rivista*, 1987, 597, con nota di P. TESTA, *Inserzione pubblicitaria, responsabilità dell'editore e giustizia sostanziale*) dove però la colpa del concessionario stava nel non aver identificato l'inserzionista di un annuncio pubblicitario che attribuiva ad una onesta signora l'attività di « massaggiatrice ». Per una recente rassegna della giurisprudenza in tema di pubblicità lesiva dell'altrui personalità v. V. ZENO-ZENCOVICH-F. ASSUMMA, *Pubblicità e sponsorizzazioni*, Padova, 1991, p. 57 ss.

Anche sui rapporti fra agenzia pubblicitaria e committente in ordine alla commissione di un qualche illecito non constano precedenti editi.

L'ultima massima tenta di attribuire consistenza normativa ad c.d. « prezzo del consenso » seguendo un filone giurisprudenziale che appare ormai ben radicato: v. per alcuni precedenti specifici Cass. 28 marzo 1990, n. 2527, in questa *Rivista*, 1991, 125 (con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo e intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*); App. Milano 16 maggio 1989, *ivi*, 1991, 579 (con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *Apunti sul danno da illecita utilizzazione economica dell'immagine altrui*).